



**PROVINCIA DI PESCARA**  
UFFICIO CULTURA

PROVINCIA DI PESCARA
UFFICIO CULTURA
21/11/2000
572160
11.8.01

**F.N.A.S.**  
**c/o Ignazio Lalco**  
**Via Contrada, 29**  
**31040 TREVIGNANO (TV)**

**OGGETTO: Trasmissione copia D.C.P. n. 39 del 07.04.2000.**

In riferimento alla Vs. richiesta del 04.11.2000, pervenutaci il 14.11.2000 ns. prot. n. 36127, si trasmette copia della D.C.P. n. 39 del 07.04.2000 avente per oggetto: "Promozione dell'arte in strada e degli artisti itineranti per la valorizzazione turistico-culturale del territorio provinciale" divulgata a tutti i Comuni di questa Provincia per la relativa approvazione.

Si comunica di seguito l'elenco dei Comuni della Provincia di Pescara che hanno adottato il Regolamento:

- 1) Comune di Alanno;
- 2) Comune di Carpineto della Nora;
- 3) Comune di Farindola;
- 4) Comune di Montebello di Bertona;
- 5) Comune di Montesilvano;
- 6) Comune di Nocciano;
- 7) Comune di Torre de' Passeri.

Distinti saluti.

**Pescara, li 21.11.2000**

1753

**IL FUNZIONARIO**  
**(dott.ssa Piera TOZZI)**

*Piera Tozzi*

## IL CONSIGLIO

Premesso che:

\* molti Comuni nella Provincia di Pescara, sono luogo di passaggio per Artisti Itineranti e che nei dintorni del nostro territorio vivono e lavorano diversi gruppi artistici che svolgono la loro attività offrendo ai cittadini i loro spettacoli anche solo per divertimento e/o per riunirsi in modo amichevole;

\* l'art. 121 del T.U. 18.06.1931 n. 773 delle leggi di P.S. che prevede per gli artisti di strada l'iscrizione in un registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza, inserendosi in un contesto storico e politico che privilegiava il momento della vigilanza e del controllo nei confronti di chi esercitava "mestieri girovaghi", appare inadatto alle esigenze della società attuale, specie in riferimento alle più avanzate normative in materia di altri paesi europei;

\* il R.D. 6 maggio 1940 n. 635 con cui è stato approvato il Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., stabilisce che non è consentito suonare sulle vie o sulle piazze senza darne preventivo avviso scritto all'Autorità di P.S., con indicazione del programma da eseguire, del luogo e della data di esecuzione;

\* l'art. 19 del DPR 24.07.1977 n. 616 si limita a disciplinare il trasferimento all'Ente Locale di queste competenze che, per l'art. 121 del T.U. 18.06.1931 n. 773 spettavano alle autorità di P.S.;

\* nelle maggiori città europee agli "Artisti in strada", cioè a coloro che, secondo una più confacente denominazione, svolgono attività di tipo artistico, culturale o ludico in forma spontanea, non finalizzata al lucro, è consentito di esibirsi liberamente;

\* in assenza di una regolamentazione organica del fenomeno di queste forme artistiche, è frequente il ripetersi di interventi repressivi che, oltre all'allontanamento degli Artisti dal luogo di esibizione, possono a volte comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ma anche il ritiro e il sequestro degli strumenti;

la Provincia di Pescara intende riconoscere l'importanza dell'attività svolta dagli artisti itineranti, il ruolo turistico culturale, ed intende altresì sensibilizzare i Comuni a tutelarne e valorizzarne le espressioni artistiche, spontanee e pacifiche, in tutte le forme, in quanto momenti creativi di incontro tra i cittadini attraverso l'adozione di un apposito regolamento;

Ritenuto opportuno che:

\* nel rispetto della normativa vigente e limitatamente ai propri poteri, i Comuni stessi si impegnino in una fase sperimentale a consentire l'attività degli Artisti di strada all'interno di spazi pubblici predeterminati come:

piazze, centri storici, vicoli, borghi, ed altro.

\* l'attività degli artisti di strada sia consentita sempre che:

a) non si eserciti commercio ambulante;

b) non siano ostacolate altre attività compreso l'accesso agli esercizi commerciali limitrofi al luogo dell'esibizione;

c) non sia impedita la normale circolazione pedonale;

d) non sia turbata la quiete pubblica con emissioni sonore che, in relazione al rumore di fondo e alle caratteristiche dello spazio circostante possano risultare eccessive;

e) non sia occupato il suolo pubblico con elementi impianti o costruzioni ma solo con quanto strettamente necessario allo spettacolo e comunque per un tempo non superiore a due ore;

f) non si esibiscano tranne in casi eccezionali in numero superiore a dieci elementi per gruppo;

g) non si comunichi alcun tipo di messaggio pubblicitario se non in osservanza delle vigenti norme in materia;

h) non si chieda espressamente denaro limitandosi ad accettare solo libere offerte.

\* Preso atto della relazione dell'Assessore alla Cultura e al Turismo;

\* Considerato il carattere di urgenza con il quale occorre dare una soluzione al problema di adeguare una normativa non rispondente alle attuali esigenze in un ambito comunitario;

\* Visti i pareri espressi dalle competenti Commissioni Consiliari nelle sedute del 14/03/2000, verbale n. 9, e 31/03/2000, verb. n. 12;

\* Visti gli allegati pareri espressi ai sensi della L. 142/90 e successive modificazioni,

A voti unanimi favorevoli dei n. 16 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

### DELIBERA

1. di riconoscere per i motivi in premessa, il ruolo turistico e culturale svolto dagli artisti di strada, e di proporre ai Comuni della Provincia di approvare ed adottare il Regolamento per l'arte in strada allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di tutelarne e valorizzarne le espressioni artistiche, spontanee e pacifiche in tutte le forme, in quanto momenti creativi di incontro tra i cittadini e facendo del teatro di strada un punto di forza e di attrazione dei Comuni stessi;

2. di dare atto che tale delibera non comporta oneri a carico di questa Provincia;

3. di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni della Provincia.



## REGOLAMENTO PER L'ARTE IN STRADA

ART. 1: I Comuni della Provincia di Pescara, riconoscono l'arte in strada quale fenomeno culturale e ne valorizzano tutte le forme espressive. Per arte in strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, che non viene esercitata come professione abituale.

ART. 2: L'arte in strada è esercitata liberamente sui territori comunali nei limiti del presente regolamento.

ART. 3: Gli spazi idonei previsti per suddetta arte sono decise dai singoli Comuni. Le amministrazioni locali si riservano per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, di vietare temporaneamente l'arte in strada anche negli spazi stabiliti.

ART. 4 :L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione definita "a cerchio" del pubblico, potrà esibirsi per 45 minuti continuativi per ciascuna rappresentazione; successivamente potrà esibirsi in altro luogo.

ART. 5: L'artista di strada la cui performance, data la sua peculiarità ed il luogo in cui si svolge, è naturalmente destinata soprattutto ad un pubblico di passaggio, potrà esibirsi per un tempo massimo di due ore continuative.

ART. 6: L'occupazione dello spazio da parte dell'artista in strada è sottratto al regime dell'occupazione del suolo pubblico e non potrà protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui agli articoli 4 e 5 come già previsto dal Regolamento comunale per le occupazioni spazi aree pubbliche.

ART. 7: E' vietato esercitare il commercio ambulante. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle norme vigenti.

ART. 8: Lo spazio necessario alla esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse, naturalmente consentendo l'occupazione con quanto necessario strettamente allo spettacolo.

ART. 9: E' consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione purchè le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive. In ogni caso l'esibizione deve avvenire entro orari consentiti e non possono essere superati i decibel di legge.

ART. 10: L'artista di strada è responsabile limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica.

ART. 11: L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti, tickets, per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera.

**ART. 12:** Il passaggio "a cappello" tra il pubblico della figura di artista prevista dall'art. 5 alla fine della sua performance, non è in contrasto con il precedente art. 11.

**ART. 13:** L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti.

## RELAZIONE ARTE IN STRADA ASSESSORE MARINO ROSELLI

E' sicuramente a tutti noto che l'arte in strada ha origini antichissime e che rappresenta un patrimonio culturale ed artistico da preservare e valorizzare.

Le più grandi città europee sono spesso trasformate in "teatri all'aperto" con spazi appositamente destinati alle esibizioni.

In Italia invece, vige ancora al riguardo la normativa del T.U.L.P.S. del 1931, che equipara gli artisti di strada ai venditori ambulanti ed ai ciarlatani, con oneri per gli artisti stessi, che vanno dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico alla comunicazione della data e del luogo dell'esibizione ai Comuni.

Gli artisti in conseguenza di tale disciplina vengono spesso allontanati dalle piazze e dalle strade dove si esibiscono, se non perfino sanzionati con multe.

Occorre dunque una normativa che restituisca dignità agli artisti poiché essi rappresentano un patrimonio da tutelare e valorizzare. Costituiscono inoltre una risorsa per lo sviluppo turistico e culturale che merita pertanto una regolamentazione da parte delle amministrazioni comunali che favorisca la loro attività, nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica e della circolazione pedonale e stradale.

L'obiettivo della delibera provinciale è dunque quello di sensibilizzare i Comuni, proponendo loro di adottare un regolamento che abbia come fine quello di promuovere "l'arte di strada", per tutelarne e valorizzarne le espressioni artistiche spontanee e pacifiche, in tutte le forme, in quanto momenti creativi di incontro tra i cittadini, restituendo agli artisti una propria dignità e facendone punto di forza e di attrazione dei Comuni stessi.

L'ASSESSORE ALLA CULTURA E AL TURISMO

(Arch. Marino Roselli)

